AVV. CARLO DALLA VEDOVA
STUDIO LEGALE DALLA VEDOVA
Via V. Bachelet, 12 - 00135 ROMA
Tel. 4440921 - Fax 4462165

Avv. LUCIANO GHIRGA
Pzza Piccinino, 10 - 06122 PERUGIA
Tel. 075.5732555 - Fax 075.5725958

ORIGINALE

Tribunale Civile

di Perugia

Ricorso ex art. 669 bis c.p.c.

ESATTA COPIA PER DATTILOSCRITTA ART. 2215 DEL C.C. IL CANCELLIERE

La ricorrente Amanda Marie Knox nata a Seattle (USA) il 9 luglio 1987, c.f. KNX MND 87L49 Z404R ed attualmente ristretta nella casa circondariale di Perugia rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ghirga, Carlo Dalla Vedova e Maria Del Grosso in forza di mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Piccinino n. 10, espone in fatto alla S.V. quanto segue.

1.1. Avanti la Corte d'Assise d'Appello di Perugia (r.g. 10/2010) viene attualmente celebrato il processo per la morte della sventurata studentessa inglese Meredith Kercher deceduta in Perugia il 2 novembre 2007.

Per tale omicidio è intervenuta sentenza irrevocabile nei confronti di un solo imputato. Nel processo che vede imputati la Knox ed il Sollecito, la Corte di Assise di Appello, con ordinanza del 22 dicembre 2010, ha disposto -ai sensi dell'art. 603 c.p.p.- la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, argomentando l'esigenza di una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio (prossima udienza 12 marzo 2011). (doc. 1)

1.2 Come annunciato dai media nazionali ed internazionali, cartacei e telematici, la Società Entertainement Services L.L.C. con sede in USA ha prodotto una opera cinematografica intitolata "Amanda: murder on trail in Italy" che andrà in onda il 21 febbraio

TRIBUNALE DI PERUGIA
II SEZ. CIVILE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
10 FEB. 2011
IL COLL. ADD. CANCELLERIA

2011 (doc. 2). La produzione ha già diffuso in anticipo un trailer (doc. 3).

Detto trailer (o promozione) è trasmesso a mezzo dei server YouTube e Google e in innumerevoli siti web compresi quelli dei maggiori gruppi di informazione (a mero titolo esemplificativo cfr : doc. 4, 5, 6, 7).

Il contenuto dell'opera quale si evince dalla visione del trailer risulta gravemente lesiva dei diritti della ricorrente.

E' sufficiente, al riguardo, esaminare i fotogrammi e i commenti pubblicati e diffusi dai media (doc. 8, 9, 10, 11) e, giuste le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza art. 115 c.p.c., per riscontrare azioni gravemente offensive e pregiudizievoli.

1.3 La ricorrente, per il tramite dei propri legali ha diffidato formalmente la società produttrice ed i terzi connessi a diffondere ed a distribuire l'opera foriera di provocare danni irrimediabili ed irrisarcibili (doc. 12).

I diffidati non hanno aderito alla richiesta, come risulta dalla persistente circolazione sui siti telematici del trailer e dell'annuncio della Lifetime

della messa in onda dell'intero film per la data prevista del 21 febbraio p.v.

In diritto

2.1 Prima ancora di indicare le minacciate violazioni a diritti fondamentali dell'imputata è palese che sussistono gravissimi ragioni morali che giustificano la domanda diretta ad ottenere con estrema

urgenza un inibitorio provvedimento cautelare per evitare che estranee ricostruzioni possano alterare la difesa dei diritti di libertà e suggestivamente interferire nella più delicata funzione di uno Stato di diritto, quale l'amministrazione della giustizia.

2.2 L'opera cinematografica e la sua diffusione via internet proponendo una situazione colpevolista attualmente "sub judice" viola il principio dell'innocenza dell'imputata fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.).

Vanno riportati, al riguardo, i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato:

"Il **giornalista**, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre **attenersi** al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato e **non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata**" (Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 4387 del 21 marzo 1991 rv. 187194).

Si legge in altra importante sentenza che "il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è **strettamente necessario ai fini informativi**" (ex pluribus: Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 16917 del 14 febbraio 2005, in Diritto e Giustizia 2010; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 22190 del 20 ottobre 2009, in Giust. Civ. Mass., 2009; Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 12859 del 14 febbraio 2005 rv. 231687; Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 8036 del 3 giugno 1998 rv. 211487).

E' evidente come nel caso di specie manchi qualsivoglia finalità informativa in quanto il film è esclusivamente finalizzato a speculare

su una tragica vicenda umana.

Costruire un impianto colpevolista accentuandone gli aspetti più morbosi con contorni e dettagli non conformi agli accertamenti processuali configura una condotta illecita ed arbitraria.

2.3 L'opera in esame non solo intinge nei diritti più rilevanti dell'imputata ma altresì minaccia – e certamente con maggior rischio e pericolo – il principio generale dell'amministrazione della giustizia nella nostra giurisdizione e cioè il diritto ad un equo processo (art. 111 Cost.).

Proprio la pendenza del procedimento giudiziario è alla base del provvedimento di diniego dell'autorizzazione di qualsiasi intervista giornalistica con la Knox emesso dal dott. Franco Ionta, responsabile del Dipartimento amministrazione penitenziaria.

L'interesse collettivo alla tutela di un giusto processo è – nella fattispecie – il più rilevante dei diritti violati e violandi.

2.4 Da quanto si è potuto apprendere l'opera e la promozione ha debordato nella sua dichiarata espressione artistica, con violazione dei precisi indirizzi di comportamento di cui all'art. 137 comma 2 del D.Lg. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Dall'esame delle attività promozionali il produttore ha chiaramente esondato in punto alla essenzialità dell'informazione.

La suggestiva costruzione operata contrasta con le stringenti disposizioni di protezione individuale dei dati sensibili.

Al riguardo, vale rilevare come l'Autorità Giudiziaria si sia già espressa in favore della Knox in altro procedimento instaurato contro

il Gruppo editoriale RCS per la violazione della normativa a tutela dei dati personali.

Con la sentenza n. 3580/2010 il Tribunale di Milano ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni provocati dalla pubblicazione di notizie circa gli aspetti intimi della vita di Amanda Knox (doc. 13).

Conclusioni

3.1 Sussiste il periculum in mora caratterizzato dalla possibilità di accesso indiscriminato ai contenuti del trailer e dell'intero film attraverso la circolazione sul web con la causazione di danni irreparabili.

Tutto quanto premesso, la ricorrente giovane studentessa americana travolta da una tragedia che le sta arrecando indescrivibili sofferenze dopo tre anni di carcerazione preventiva, col "fumus" ed il "periculum" sopraindicati

ricorre

a questo Tribunale affinché voglia accogliere le seguenti conclusioni.

"Piaccia al Tribunale Ill.mo ordinare a:

1. Soc. A&E Television in persona del Presidente sig.re Abbe Raven, legale rappresentante pro-tempore, con sede in 235 E. 45th St. New York, NY 10017 US A;
2. Soc. Lifetime TV in persona del Presidente sig.ra Nancy Dubuc, del legale rappresentante pro-tempore con sede in 111, 8th Avenue New York, NY 10011 USA;
3. Soc. Lifetime Entertainement Services in persona del Presidente Carole Black, del legale rappresentante pro-

tempore con sede in 309, West 49th Street, New York, NY 10019 USA;

4. Soc. Google Italy S.r.l. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro-tempore con sede in Corso Europa, 2 - 20122 Milano;
5. Soc. YouTube LLC in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in 901 Cherry Ave San Bruno, CA 94066, USA;

in via d'urgenza a tutela del diritto della ricorrente minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile :

a) ordinare il divieto della diffusione, riproduzione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera cinematografica "Amanda: murder on Trial in Italy" e delle conseguenti attività promozionali provvedendo, con opportuno provvedimento alla sua indisponibilità e per quanto riguarda i server Lifetime Entertainement, Google Italy e You Tube la rimozione del trailer ed il divieto di diffusione del film in oggetto.

b) ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura e spese dei resistenti in perlomeno tre giornali nazionali ed internazionali di copertura nazionale.

c) ordinare ai resistenti il pagamento di una somma nell'ammontare di Euro tre milioni o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia a garanzia dei provvedimenti di ristoro che verranno adottati nella susseguente fase di merito.

Con ogni conseguente provvedimento.

Nel merito – con riserva di modificare ed integrare – si chiede che il Tribunale voglia confermare i provvedimenti tutti emittendi in fase cautelare con ordine di distruzione di quanto in oggetto e con condanna come sopra con ogni conseguente pronuncia onde evitare anche per il futuro violazioni di tale natura.

Con ogni conseguente e dipendente provvedimento in relazione alle statuizioni di merito".

Questa difesa, per la fase cautelare, ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. secondo comma chiede che questo Tribunale provveda con ordinanza motivata in quanto il tempo necessario per la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attenzione del provvedimento: la programmazione del film è prevista per il 21 febbraio 2011.

Questa difesa chiede altresì che il Tribunale voglia ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare uno dei difensori avv. Carlo Dalla Vedova (autorizzato a procedere alle notifiche ai sensi dell'art. 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53 – autorizzazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 519/09) a notificare il ricorso ed il pedissequo provvedimento a mezzo di telefax.

Ai sensi dell'art. 4, 3 comma D.Lgs. n. 28/2010 la ricorrente dichiara di essere stata informata del contenuto degli artt. 4, 17 e 20 detta legge.

Ai fini del DPR 115/2002 n. 14 il valore del presente procedimento è di valore indeterminabile.

Unitamente al presente ricorso vengono depositati i seguenti

documenti:

1) Ordinanza della Corte di Assise d'Appello di Perugia

2) Homepage sito telematico www.mylifetime.com

3) CD contenente trailer film "Amanda: murder on trial in italy"

4) Pagina telematica estratta dal sito www.youtube.com

5) Pagina telematica estratta dal sito www.google.com

6) Pagina telematica estratta dal sito www.corriere.it

7) Pagina telematica estratta dal sito www.repubblica.it

8) Pagina telematica estratta dal sito www.dailymail.co.uk

9) Copia fotogrammi pubblicata sul "Corriere della Sera" in data 5 febbraio 2011

10) Copia fotogrammi pubblicati su "Il Messaggero" in data 5 febbraio 2011

11) Copia fotogrammi pubblicati sul manuale "Oggi" in data 6 febbraio 2011

12) Lettera di diffida inviata in data 3 febbraio 2011 in italiano e in inglese

13) Sentenza n. 3580/2010 emessa dal Tribunale di Milano

Roma, 10 febbraio 2011

14) ORDINANZA TRE ROMA 15/16 DIC. 2003

Avv. Luciano Ghirga

Avv. Carlo Dalla Vedova

Avv. Maria Del Grosso

PROCURA

La sottoscritta Amanda Knox nata a Seattle (USA) il 09.07.1987 e attualmente ristretta nella Casa Circondariale di Perugia con il presente atto conferisce procura, delegando a rappresentarla e difenderla in ogni fase cautelare e di merito ed in ogni grado del procedimento in via disgiuntiva l'Avv. Carlo Dalla Vedova con studio in Roma Via Vittorio Bachelet 12, l'Avv. Maria Del Grosso, stesso studio, l'Avv. Luciano Ghirga con studio in Perugia, Piazza Piccinino 10, affinché propongano l'azione giudiziaria di cui al presente atto nei confronti di chiunque risulti responsabile della diffusione di immagini, video e notizie lesive della propria dignità personale in violazione del dal personali, sensibili e giudiziari della mandante.

Conferisco ai suindicati avvocati ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di farsi sostituire, eleggere domicilio, chiamare in causa terzi e quanto altro risulti necessario ai fini del compimento del presente incarico.

Acconsento al trattamento dei dati personali avendo ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Perugia, 2 febbraio 2011

Sig.ra Amanda Knox

Amanda Knox Amanda Knox

Visto per l'autentica

"Visto, si dichiara autentica la firma della detenuta KNOX AMANDA MARIE apposta in mia presenza".

CASA CIRCONDARIALE PERUGIA - MC CHIARE

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Bernardina Di Mario)

N. 721/2011 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Il G.I.

Visto il ricorso che precede;

Ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione di decreto *inaudita altera parte*, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé (tenuta presente la necessità di notifica all'estero e l'assegnazione di congruo termine per la difesa) l'udienza del 24.3.2011 h.9,30, assegnando all'istante termine fino al 7.3.2011 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Perugia, 14.2.2011

Il Giudice designato

Dott.ssa Teresa Gierdino

TRIBUNALE DI PERUGIA - Sez. Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 FEB. 2011
IL FUNZIONARIO

16/2/04